

# **“CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ DI SFALCIO PRATI” REGOLAMENTO ANNO 2013**

## **Art. 1) – FINALITA’**

Il presente Regolamento è finalizzato alla salvaguardia dell’ambiente, attraverso l’incentivazione delle pratiche di sfalcio in particolar modo nelle aree marginali del territorio, ove la mancanza di motivazioni economiche conduce all’abbandono dei terreni con conseguente aumento dei fenomeni di degrado.

E’ volto altresì ad incentivare le imprese agricole ad un razionale utilizzo dei prati e delle relative risorse foraggere al fine anche di un miglioramento qualitativo dell’alimentazione del bestiame e di un aumento delle pluralità dei prodotti.

Il presente Regolamento integra le vigenti norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, per quanto attiene la materia in oggetto.

## **Art. 2) – BENEFICIARI**

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento le persone fisiche, le persone giuridiche, i Comuni Frazionali e le Associazioni che provvedono, anche mediante incarico, allo sfalcio di terreni privati di cui all’articolo successivo, secondo l’ordine di priorità previsto dagli artt. 2 e 4 della L.R. n. 2/94.

## **Art. 3) – AREE INTERESSATE**

Per le imprese agricole, iscritte alla CCIAA all’atto della domanda, gli interventi di sfalcio ammissibili a contributo riguardano l’intero territorio della Comunità Montana.

Per gli altri soggetti le sovvenzioni sono riservate agli interventi di sfalcio nelle aree individuate nell’allegata planimetria.

## **Art. 4) – DOMANDA**

**La domanda di contributo per l’anno 2013 deve essere presentata entro e non oltre le ore 17.30 di MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013** e deve riportare le generalità dei richiedenti, i dati identificativi dei singoli terreni e la relativa superficie effettivamente sfalciata nell’anno in corso.

Per la fruizione delle provvidenze in questione è condizione inderogabile che sulla superficie oggetto di sfalcio non insistano piante (alberi o cespugli con unico ceppo) in quantità superiore a 1 per ogni 200 mq. (50 piante/ha.).

**La superficie ammessa a beneficio non può essere inferiore a mq. 2.000.**

La domanda di contributo, da redigersi su apposito modello reperibile presso gli Uffici della Comunità Montana e dei Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi, è formulata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e sotto comminatoria di responsabilità penale in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità.

## **Art. 5) – AMMONTARE DEL CONTRIBUTO**

L'importo di contributo è fissato in euro 130,00/ha. di terreno sfalcato fino ad un limite massimo ed inderogabile di euro 520,00.= (4 ha) per singolo beneficiario. Si intende "singolo beneficiario" la famiglia anagrafica.

Alle imprese agricole che sfalciano i prati, raccolgono il fieno e lo utilizzano in proprio o in collaborazione con altri operatori agricoli, d'intesa con i Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi, è riservata un'integrazione economica di euro 30,00/ha. Pertanto il contributo complessivo concedibile alle imprese agricole somma ad euro 160,00/ha di terreno sfalcato fino ad un limite massimo ed inderogabile di euro 640,00.= (4 ha).

Nel caso l'entità dei contributi richiesti fosse superiore allo stanziamento a disposizione, l'Amministrazione della Comunità Montana, a propria insindacabile discrezione, potrà ridurre l'importo unitario dei contributi. L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO SARA' COMUNQUE CONDIZIONATO DALLE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL' ENTE.

## **Art. 6) – ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

I richiedenti devono provvedere allo sfalcio, alla raccolta ed al trasporto del foraggio direttamente nei fienili o in siti idonei.

Nel caso il richiedente abbia operato lo sfalcio con uso di macchine denominate "trinciaerba" è richiesto l'asporto del residuo prodotto in modo da non impedire la normale ricrescita del cotico erboso.

I richiedenti dovranno assolvere all'impegno di proseguire nella manutenzione della superficie ammessa a contributo per almeno un quinquennio dalla prima assegnazione del contributo, salvo cause di forza maggiore, pena la restituzione del contributo concesso incrementato degli interessi di legge.

## **Art. 7) – ACCERTAMENTI E SANZIONI**

La Comunità Montana provvederà con proprio personale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di quello dei Comuni interessati, all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni prestate e della corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, su un campione pari a non meno del 10% dei soggetti beneficiari.

Eventuali dichiarazioni mendaci determineranno l'impossibilità, per il richiedente ed i suoi aventi causa, di fruire dei benefici in questione per almeno un quinquennio. Le somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali, saranno recuperate.

Qualora si constati che la superficie dichiarata in domanda supera la superficie sfalcata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente misurata al momento del controllo. Tuttavia, qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% non è concesso alcun aiuto.

## **Art. 8) – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La Comunità Montana approverà con proprio provvedimento, sulla base dell'istruttoria condotta dal personale della propria Area Servizi Tecnici dell'Ente, l'elenco delle Ditte ammesse a beneficiare del contributo nonché l'elenco delle domande respinte.

#### **Art. 9) – DIVIETO DI CUMULO DI BENEFICI**

I benefici di cui al presente Regolamento non sono cumulabili, per la medesima superficie, all'aiuto di cui alla misura 6 – sottomisura 6.4 – azione 12 del Piano di Sviluppo Rurale.

#### **Art. 10) – DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

L'intervento previsto dal presente Regolamento sarà finanziato con fondi trasferiti dalla Regione Veneto a valere sulla L.R. n. 2/94, artt. 20 – 21 – 22, con proventi derivanti dal rilascio dei permessi di raccolta funghi (L.R. n. 23/96), nonché con stanziamenti messi a disposizione dai Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi.